

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2011

ESTRATTO



Edizioni ETS

ALFREDO VERDE

COME SI GIUSTIFICA CHI RENDE GIUSTIZIA?

«– Quello che dici si può anche credere –, disse il picchiatore, – ma io non mi lascio corrompere. Sono stato assunto per bastonare e bastono –» [F. KAFKA, *Il processo*, tr. it. Primo Levi, Einaudi, Torino, 1984, p. 95].

«E, se si voleva ottenere un risultato, era soprattutto indispensabile eliminare fin dal principio ogni pensiero di colpa. Non c'era alcuna colpa. Il processo non era che un grosso affare, come ne aveva già conclusi tanti, e vantaggiosamente, per la banca: un affare entro cui, come sempre, si annidavano diversi pericoli, da cui appunto occorreva guardarsi. Ma a questo fine non ci si doveva gingillare con pensieri di chissà quale colpa, bensì attenersi fermamente al pensiero del proprio vantaggio» [F. KAFKA, *Il processo*, tr. it. Primo Levi, Einaudi, Torino, 1984, p. 138].

1. È difficile parlare della persona-giudice...

Nel senso comune, si è abituati a considerare chi giudica un gradino sopra (o sotto, particolarmente nel nostro paese) agli altri. Non si vuole qui trattare delle aberrazioni, degli illegalismi, dei favoritismi o delle violazioni di norme da parte di chi dice il diritto, ma del normale atteggiamento diffuso nella collettività verso chi rende giustizia, che è poi il contraltare e lo specchio, evidente, di ciò che chi rende giustizia pensa di se stesso.

Diremo quindi che il giudice è come quei soggetti, gli “strani stranieri” di cui parla S. Freud in *Totem e tabù* [FREUD, 1912-13, in *Opere 1912-1914. Totem e tabù e altri scritti*, Boringhieri, 1975]: un gradino al di sopra, e uno al di sotto, della norma. Da lui, come dal sovrano, ci si aspetta la più grande moralità, ma lo si considera anche pericoloso, possibile trasgressore, e la sua attività viene circondata da particolari cautele. L'idea diffusa, che avanziamo subito, è che il giudice, in quanto rappresentante della moralità collettiva, dovrebbe per la collettività farsi da un lato impersonale, ma dall'altro personalissimo; dovrebbe

applicare norme generali e astratte, ma comprendere in fondo la particolarità, la singolarità, la peculiarità di ciascuno di noi allo scopo di rendere giustizia. Il giudice dovrebbe cioè risolvere l'ossimoro insito nella norma, l'essere insieme generale e considerare ciò che è più particolare.

Perché questa pretesa? A ben vedere, deriva dall'atteggiamento che ciascuno di noi, più o meno accentuatamente, mantiene nei confronti della nostra istanza giudicante interna, morale, se si vuole o superegoica: il giudice dovrebbe cioè rappresentare il nostro modo "dolce" e comprensivo di giudicarci, mentre invece spesso, nell'immaginario collettivo, viene a rappresentare il modello arcaico e primordiale di giustizia espresso dall'immagine rappresentata sullo schienale della poltrona nello studio del pittore Titorelli, ne *Il Processo* di Kafka: non Dike, ma Nike, la dea della vittoria, con le ali ai piedi, ma come Dike bendata [A. VERDE, *Dove il soggetto scrive a propria insaputa la propria condanna: Il Processo di Franz Kafka*, in A. FRANCIA, A. VERDE, J. BIRKHOFF (a cura di), *Raccontare delitti. Il ruolo della narrativa nella formazione del pensiero criminologico*, FrancoAngeli, 1999]. La giustizia come un'epidemia, che colpisce a caso e non risparmia nessuno di quelli che vengono in contatto con lei, o la giustizia che ci ridà quello che ci è stato ingiustamente tolto? Erinni che distrugge, o mamma che benevola tiene e ci risarcisce?

2. Questa considerazione ci porta subito al problema fondamentale, che è quello del narcisismo, se lo si affronta dal punto di vista psichiatrico (e psicoanalitico, se si vuole), o della dissonanza cognitiva, se lo si vuole considerare dal punto di vista cognitivo. Al centro del sé, per così dire, sta l'idea di un qualcuno (noi stessi) che amiamo, che riteniamo buono, degno della massima considerazione. Se non fossimo così, saremmo patologici, per la precisione depressi. La depressione è un giudice interno che ci dà sempre torto; nella mania, che in fondo è la negazione della depressione, apprezziamo noi stessi al massimo; la normalità, in cui in parte accettiamo la nostra depressione (il nostro condannarci) e in parte cerchiamo di superarlo, è fatta di una maniacalità minima, di una micromaniacalità, come afferma R. Rossi [*Sottovoce agli psichiatri*. Piccin, 2010], e allora cerchiamo di condannarci il meno possibile, o meglio, di dimenticare, di non considerare la nostra parte colpevole, la nostra parte cattiva, meritevole di condanna. Il nostro narcisismo, cioè il nostro amore per noi stessi, è il responsabile di tutto ciò, e ci permette di continuare ad amarci. Questo è possibile attraverso l'utilizzazione di strategie per portare al di fuori dalla nostra consapevolezza la nostra colpa: un tempo, in psicoanalisi, si parlava di rimozione (che consisteva, nell'originario modello freudiano, nel privare una rappresentazione

della carica affettiva, e nella mancanza di investimento consapevole della stessa rappresentazione da parte della coscienza, per cui una cosa la si sapeva, ma non contava, e quindi si poteva dire che dell'intera problematica il soggetto fosse diventato inconsapevole).

Come rimuovere, però, i sentimenti?

Freud si scontrò lungamente con questo problema proprio trattando i temi della giustizia e della colpa, quando coniò il concetto di "senso di colpa inconscio": a rigore, affermò, un sentimento inconscio non esiste, perché gli affetti (il senso di colpa) semplicemente non possono diventare inconsci, semmai scompaiono.

Come fare scomparire la colpa? R. Speciale Bagliacca [*Colpa. Considerazioni su rimorso, vendetta e responsabilità*. III ed. Astrolabio, 2006], uno psicoanalista con un'iniziale formazione giuridica, ha dedicato un libro molto importante alla colpa in psicoanalisi, non scevro da una serie di riferimenti al mondo della giustizia. Uno degli importanti contributi dell'opera di Speciale Bagliacca è stato quello di inquadrare il senso di colpa alla luce delle successive rivoluzioni psicoanalitiche, e di avere armonizzato il contributo freudiano con i successivi sviluppi dovuti a Klein. M. Klein [(1935), *Contributo alla psicogenesi degli stati maniaco-depressivi*, in *Scritti 1921-1958*, Bollati Boringhieri, 2006; (1940), *Il lutto e la sua connessione con gli stati maniaco-depressivi*, in *Scritti 1921-1958*, Bollati Boringhieri, 2006], e il suo allievo L. Grinberg [(1972), *Colpa e depressione*, tr. it. 1978 Il Formichiere], hanno distinto la colpa persecutoria dalla colpa depressiva: la prima è rappresentata dal nostro sentirci perseguitati dall'esterno (e viene connessa alla legge del taglione, per la quale chi alberga istinti aggressivi fantastica di essere aggressivamente contrattaccato), da un giudice spietato che non vuole sentire ragione; la seconda, invece, si basa sul nostro sentirci in colpa, sentirci in fin dei conti responsabili di quanto abbiamo fatto o abbiamo solo desiderato. Fra questi due estremi, la teorizzazione di Speciale Bagliacca ha inserito una categoria successiva, quella della "colpa depressiva inflitta persecutoriamente", che rappresenta una sorta di mediazione: il contenuto è quello della pena depressiva, ma l'obbligo a sentirci colpevoli non viene da un'istanza interiore, ma da un'istanza esteriore. Come si vede, siamo molto vicini al contesto del giudizio e dell'amministrazione della giustizia, in quanto la colpa non è più, come nella colpa paranoide, una persecuzione assoluta che rappresenta la risposta concreta a una concreta nostra azione, o, come nella colpa depressiva, un moto interiore nostro; ma è un obbligo a pentirci, a redimerci, che ci viene, per così dire, imposto dall'esterno: la nostra colpa ce la "schiaffano addosso".

Per comprendere più a fondo tale passaggio, è necessario fare riferimento a un'altra caratteristica del pensiero di Klein e dei suoi discepoli, legato alla teorizzazione del processo di identificazione non più solo come qualcosa di intrapersonale, ma come qualcosa di transpersonale, in cui aspetti personali possono passare da una persona all'altra: in altre parole, il concetto di identificazione proiettiva permette di pensare all'altro come a qualcuno in cui possano essere depositati parti e aspetti di sé, insieme ai sentimenti cui sono connessi. Sappiamo, adesso, che è possibile tentare di fare sentire, di fare per così dire assaggiare a un altro una colpa che sarebbe nostra: chi scrive ha lungamente trattato il problema del sistema penale come sistema di gestione e attribuzione della colpa, e cioè del biasimo e della responsabilità collettivi, espressi nelle modalità che vanno dalla semplice riprovazione (alla luce anche di approcci moderni, come quello del *reintegrative shaming*) fino alla materiale punizione del colpevole, nelle modalità più diverse ma attualmente ancora, in certi contesti socioculturali, drammaticamente concrete. Così, la parte colpevole di tutti può essere attribuita al reo, una volta che questo sia definito e riconosciuto come tale (la cognizione processuale), tramite appunto un giudizio che gli attribuisce la responsabilità dell'atto non conforme al diritto: ma questo "giudizio" si esprime in realtà in una narrativa che gli imputa la responsabilità dell'atto, una narrativa appunto che lo rende autore, e con ciò legittima la pena a lui inflitta, contemporaneamente sciogliendo e liberando tutti gli altri dalla colpa collettiva [A. VERDE, F. BONGIORNO GALLEGRA, *Narrative giudiziarie: funzione e crisi*, in "Rassegna Italiana di Criminologia" (nuova serie), 2, 3, 2008, pp. 497-524].

Questa teorizzazione, appoggiata alla magnifica costruzione girardiana, applicata al contesto giudiziario prima dallo stesso R. Girard [(1972), *La violenza e il sacro*, tr. it. Adelphi, 1980; (1978), *Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo*, tr. it. Adelphi, Milano, 1980; (1982), *Il capro espiatorio*, tr. it. Adelphi, Milano, 1987], poi da A. Francia [*La testa nel barattolo. il criminologo e il suo mondo interno di fronte alla violenza e alla sua repressione*. Editrice Liguria, 1984] e A. Ceretti [*Dal sacrificio al giudizio: da Girard a Chapman*, in A. FRANCIA (a cura di), *Il capro espiatorio. Discipline a confronto*, Franco Angeli, 1995], infine dal sottoscritto, permette di comprendere come quella della colpa possa essere costruita come una vera e propria economia collettiva, per cui tale sentimento può davvero essere considerato come un bene negativo, che può essere distribuito e attribuito in modo differenziato all'interno della società: solo recentemente gli storici e gli studiosi della pena – da P. Spierenburg [*The Spectacle of Suffering*, Cambridge University Press, New York, 1984] a D. Garland [(2001), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, tr. it., Il Saggiato-

tore, Milano, 2004] – hanno iniziato a trattare il problema. I giudici, da questo punto di vista, possono ben essere definiti come i banchieri, o se si vuole, meno pomposamente, i contabili, della colpa, coloro che ricevono il mandato di punire dalla collettività e riallocano la colpa addosso a coloro che meritano (sulla base del giudizio penale) di vedersela caricata su.

Klein ha permesso quindi di inaugurare uno studio sociopsicoanalitico della penalità che considera la colpa, e la pena a questa connessa, come un bene negativo che può essere distribuito in base alle regole che definiremmo, da criminologi, della reazione sociale formale.

Ma è solo con le concezioni psicoanalitiche più moderne, quelle connesse al concetto di dissociazione, che siamo riusciti ad affrontare il problema sollevato da Freud e parzialmente risolto da Klein attraverso l'intuizione riguardante la possibilità di trasferire aspetti di sé addosso agli altri [per tutti, P. BROMBERG, *Standing in the spaces: the multiplicity of self and the psychoanalytic relationship*, in *Contemporary Psychoanalysis*, 32, 1996, pp. 509-535,). Resta ancora da comprendere la sorte della colpa nel soggetto che se ne spoglia: dove va la colpa, nel soggetto, dopo la sua identificazione proiettiva addosso agli altri, i colpevoli, visto che non può stare all'interno del sé? La risposta è semplice: il concetto di dissociazione permette di considerare "non Sé" la parte di me che sente la colpa, in quanto viene attribuita a un altro soggetto, non connesso con quello che dalla stessa si vuole liberare. Non io, sono quello che si sente in colpa, ma un altro me: come afferma la frase di Josef K. riportata in esergo, "era necessario fin dal principio eliminare ogni idea di una possibile colpa. Non c'era alcuna colpa". In altre parole, la dissociazione (quanto in precedenza veniva definito come scissione del Sé, da parte dei kleiniani) rappresenta il primo gradino della proiezione della colpa all'esterno, in quanto sposta intrapsichicamente la colpa, e la responsabilità, su un altro sé che sta al mio interno, o meglio, che mi è *extimo*. Se si vuole parlare di meccanismi di difesa, qui abbiamo a che fare con la negazione della realtà psichica. Al fine di evitare che le parti di sé dissociate vengano in contatto, vigila una serie di meccanismi ormai studiati, attraverso i quali i soggetti "se la raccontano", cioè costruiscono versioni razionalizzate di sé, versioni "buone", purgate dalla colpa.

Come è noto, una serie di studiosi, a partire da G. Sykes e D. Matza [*Techniques of neutralization: A theory of delinquency*, in *American Sociological Review*, 22, 1957, pp. 664-70], hanno descritto, inizialmente nei delinquenti, i meccanismi tramite i quali gli stessi, pur condividendo gli asset normativi diffusi nella società, riescono a giustificarsi e a razionalizzare a se stessi "perché" hanno commesso il delitto. Si tratta degli stessi meccanismi utilizzati, a ben vedere, dai

delinquenti professionali e dai delinquenti dai colletti bianchi. Sykes e Matza hanno enumerato fra le “tecniche di neutralizzazione” il diniego della responsabilità, il negare di avere inflitto un danno attraverso l’atto compiuto, il diniego della vittima (che nel processo di costruzione narrativa viene dipinta come meritevole dell’atto compiuto), la condanna dei giudici, l’appello a *higher loyalties* (asset normativi o scopi meritevoli, che giustificerebbero l’atto compiuto), la minimizzazione della colpa, la disumanizzazione della vittima e la rappresentazione erronea delle conseguenze, nel senso ancora della vittimizzazione. Stranamente senza citare i precedenti, anche il grande psicologo cognitivista A. Bandura ha parlato di “tecniche di disimpegno morale”, enumerando tra esse la giustificazione morale delle azioni compiute (con riferimento a set di principi superiori), l’utilizzazione di eufemismi, la comparazione vantaggiosa con i fatti dannosi che l’azione da mettere in atto vuole contrastare, l’attribuzione della responsabilità degli atti commessi ad altri e la diffusione della responsabilità stessa sulla collettività, la minimizzazione o la messa in questione delle conseguenze dannose, l’attribuzione della responsabilità dell’atto che vittimizza alla vittima e la sua disumanizzazione [A. BANDURA, *Human Agency in Social Cognitive Theory*, in *American Psychologist*, 44, 1989, pp. 1175–841; *Mechanisms of Moral Disengagement*, in Reich W. (a cura di), *Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990].

3. Si tratta, come si nota, di vere e proprie strategie narrative, che costruiscono una sorta di arsenale retorico a disposizione dei meccanismi di difesa (negazione e proiezione della colpa, e poi formazione reattiva e intellettualizzazione), per tenere la consapevolezza di aver commesso qualche cosa di male lontano da sé. Nostra opinione è che, a livello sociale, la professionalità e l’attività dei giudici vengano dipinte tramite una serie di razionalizzazioni analoghe, e che i giudici stessi utilizzino le tecniche di neutralizzazione o di disimpegno morale citate, per gestire il peso della colpa proveniente dalla collettività, e da loro deviata sul reo: non senza, però, che qualche traccia, qualche brandello o frustolo colpevole rimanga sulle loro mani.

Ma perché negare la colpa? In fondo, i giudici devono giustificare la repressione (attraverso l’inflizione di dolore) relativamente a comportamenti che evidentemente realizzano desideri diffusi nella società, e presenti in tutti noi (e riconducibili, a ben vedere, ai grandi desideri infantili evidenziati dalla psicoanalisi: desideri sessuali, desiderio di potere, talora anche piacere sadico nel far male agli altri), come anche in loro stessi. I giudici, punendo, realizzano il

desiderio collettivo di colpire nel reo chi si permette di mettere in atto i desideri di tutti, compreso quello (sadico) di godere della sofferenza altrui, come insegnano le *tricoteuses* della Rivoluzione francese e gli spettatori di *Porta a Porta*.

Un'attività, quindi, sostanzialmente volta a un fine aggressivo (punire), forse anche nell'ambito del diritto civile. Un'altra versione del *summum ius, summa iniuria*, cui fa da contrastare l'innocenza della vittima, ora perduta nella società moderna, in cui il colpevole è davvero cattivo (e la civiltà giuridica di una società viene misurata nella misura in cui punisce solo i cattivi, e non in modo troppo disumano). Il compito dei giudici, novelli Minosse dell'inferno attuale, è allora quello di trasformare l'illimitatezza del desiderio di punizione collettivo in una pena limitata, basata su una ricostruzione narrativa (*plotting*) razionale, che permetta di assegnare la fattispecie concreta ricostruita alla fattispecie astratta interpretata, prevista dalla norma giuridica penale. Compito, quindi, molto difficile, e molto esposto a errori, considerata la delicatezza della materia, così vicina al livello della colpa, delle emozioni e sentimenti connessi a quest'ultima, e delle strategie difensive volte a contenerla e proiettarla; per questi motivi, potremmo dire, sarebbe opportuno selezionare giudici il più equilibrati e meno difesi possibile, e cioè paranoici al minimo grado.

La realtà è ben diversa, e mostra non solo che gli errori giudiziari sono molto diffusi, ma anche che tali errori costituiscono l'applicazione di vere e proprie strategie cognitive distorte, che derivano, nella nostra opinione, non da semplici errori razionali, come pretendono i cognitivisti, ma dall'interferenza di fattori affettivi potentissimi con il compito del giudizio. Una di queste fallacie, per fare solo un esempio, è quella connessa alla categorizzazione stereotipica dell'autore del reato, quest'ultimo inteso come attributo di un soggetto già valutato come delinquente (vero e proprio soggetto pre-giudicato, ovvero giudicato negativamente per un attributo stereotipico precedente alla valutazione del fatto commesso: appartenenza a una minoranza etnica, a una categoria professionale squalificata, a una nazionalità particolare): in tali casi, potremmo dire, l'attribuzione della colpa all'imputato segue logiche abduttive erronee (l'abduzione è alla base di qualsiasi decisione intuitiva), che non trovano correzione nella valutazione *ex-post*. Potremmo allora dire che il buon giudice è colui che segue le sue convinzioni abduttive (talora presentatesi a lui in modo intuitivo e molto spesso basate su un potente fattore affettivo), ma che le soppesa attentamente alla luce di tutti i dati disponibili, ed è aperto alla messa in discussione delle conclusioni che ha raggiunto.

Il discorso del presente contributo, comunque, prescinde dalla qualità del ragionamento del giudice, e riguarda tutti i casi in cui il giudice irroghi una

pena, anche (e soprattutto?) quelli in cui il giudice ragiona correttamente. Come può un giudice addormentarsi tranquillamente dopo che ha mandato qualcuno all'ergastolo? Soltanto, si diceva, applicando le difese, o tecniche di neutralizzazione, o strategie di disimpegno morale, di cui si diceva prima.

Qualche nota dalla pratica psicoanalitica dell'autore: un giudice di una grande città del nord, donna, separata, sceglie di sobbarcarsi una penosa trasferta per trovare un terapeuta. La donna, all'inizio della terapia, appare rigida, inamidata: anche il modo di parlare è autoassequerativo, con le parole scandite e il tono quasi sentenziante. Retta da un superio rigoroso, retaggio di una famiglia che ama risalire nella memoria storica ai tempi di Cavour, di cui vanta ancor ora l'amicizia con un avo, lamenta di essere considerata compassata e austera, ma lei non si sente tale. Eppure, evita rigorosamente di dare la mano all'analista, per tutti gli anni della terapia. All'analista riesce tuttavia simpatica, e lei a lui si affida totalmente, fino a chiedergli (altrettanto ovviamente!) se gli interessa essere nominato consulente tecnico d'ufficio, cosa che (ovviamente) lo stesso rifiuta (come si nota, anche nel cittadino più onesto si annidano tendenze trasgressive!). L'atteggiamento verso il giudizio penale è quello (intensamente paradossale!!!) che vede la paziente convinta dell'aiuto che, nello svolgimento della sua attività quotidiana, lei fornirebbe alle persone, ad esempio (motiva) facendo sì che soggetti non imputabili, da lei non definiti pericolosi, non finiscano in ospedale psichiatrico giudiziario, ma vengano seguiti ambulatorialmente dai servizi territoriali competenti. Confrontata con il fatto che comunque lei irroga pene, che manda la gente in carcere, si difende affermando che i soggetti così trattati hanno commesso un delitto, e che comunque, se lei non facesse questo lavoro, sarebbe qualcun altro a svolgerlo. Lei in più ha il vantaggio, aggiunge, e la passione, di saper ascoltare le persone che finiscono davanti a lei e trarre un intenso senso di piacere e la consapevolezza dell'utilità del proprio lavoro da quanto fa. Come si vede, si tratta del consueto arsenale di difese negatorie: è molto arduo per l'analista, quindi, mostrarle quanto in realtà, pur ascoltandosi e facendosi ascoltare da lui in terapia sempre più, sia difficile per lei smettere di condannarsi, cosa che produrrà, nel momento in cui le difese cederanno e lei si sarà lasciata un po' andare, perché ha "sentito la primavera" dopo anni di inverno, l'irrompere di una grave malattia. Ed è solo dopo tale malattia che diventerà possibile alla paziente avvicinarsi alla consapevolezza della stima e del piacere che prova a trattare con l'analista (piacere che, nota il sottoscritto anche se non è ancora riuscito a dirglielo, lei si nega ancora tanto da impedirsi tuttora di stringergli la mano), e iniziare a parlare il linguaggio dell'affetto.

Altro *flash* che deriva ancora più direttamente dall'esperienza dell'autore:

quando era giovane, il sottoscritto sentiva spesso parlare di un pubblico ministero presso il locale tribunale minorile, che veniva dipinto come buono, comprensivo, financo tenero e sempre pronto, anche nelle sue dichiarazioni esplicite, ad aiutare i minori. Parallelamente, lo stesso PM non aveva potuto esimersi da richiedere una pena di quindici anni di reclusione in un caso in cui un minore aveva commesso un omicidio. Il sottoscritto si chiedeva allora come fosse possibile, con quale dissociazione della personalità, questo Pubblico Ministero potesse mantenere la convinzione della propria bontà.

Un'ultima vignetta: una giovane allieva, superato l'esame in magistratura, mentre aspetta di iniziare l'uditorato, viene a un congresso di criminologi, come è noto piuttosto trasgressivi, e partecipa a una serata allegra in cui si cantano le canzoni degli anni settanta con la chitarra, e criminologi, psicologi, penalisti, psichiatri forensi e non, e giudici addolciscono la tristezza del tempo che passa e della giovinezza che svanisce con qualche bicchiere di vino. Tra sé e sé a un certo punto il sottoscritto la sente mormorare: "Stasera ho bevuto troppo, e ormai non posso più, perché sono un magistrato".

Sono ormai passati gli anni dell'adolescenza, in cui il precetto universale della coerenza veniva utilizzato e sbandierato al mondo, e in cui l'incoerenza era considerata il più grande difetto. Se siamo tutti assassini e amanti, se tutti vorremmo delinquere e invidiamo chi ci riesce, se le trasmissioni televisive in cui vengono mostrati possibili assassini e si pende dalle loro labbra quando ci spiegano che loro hanno, o non hanno, commesso un certo delitto, hanno un così alto share, perché dovremmo pretendere la coerenza dai giudici? La gabbia morale in cui sono rinchiusi non è una pena sufficiente per loro? E la colpa legata al punire non merita che noi tutti, che attribuiamo loro questa funzione, a nostra volta cessiamo di punirli? Credo che il segreto stia qui: una società evoluta dovrebbe tollerare la loro punitività, perché solo coloro la cui aggressività è stata percepita e non condannata sono in grado di tollerare i propri aspetti aggressivi e antisociali, senza espellerli e proiettarli altrove.

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di maggio 2012